

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-4312 del 26/08/2022
Oggetto	DPR N. 59/2013 E SMI - DITTA CORRADI MANGIMI S.R.L. PER LO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI ROCCABIANCA (PR) VIA FOSSADASSA, 1 - MODIFICA SOSTANZIALE DI AUA - PRATICA SUAP 2022-15370
Proposta	n. PDET-AMB-2022-4524 del 26/08/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventisei AGOSTO 2022 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

## IL RESPONSABILE

### VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 e s.m.i., “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA operativa dal 1° gennaio 2016;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;

- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- La Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale”
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico””;
- la classificazione acustica comunale;

**VISTO:**

- l’incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 106/2018 e successivamente prorogato con DDG 126/2021;

**PREMESSO CHE:**

l’Autorizzazione Unica Ambientale n.1/2018 del 17/01/2018 rilasciata dal SUAP di Roccabianca alla Ditta CORRADI MANGIMI S.R.L. per lo stabilimento sito in comune di Roccabianca (PR), Via Fossadassa, 1, C.A.P. 43010, comprende i seguenti titoli abilitativi:

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

con Provvedimento conclusivo n. 1/2022 del 18/03/2022 il SUAP del Comune di Roccabianca ha modificato in modo non sostanziale l'autorizzazione rilasciata con Provvedimento Autorizzativo finale n.1/2018 del 17/01/2018;

#### **CONSIDERATO:**

la domanda trasmessa dal SUAP del Comune di Roccabianca in data 07/04/2022 prot. n. 2374 (acquisita da Arpae al prot. n. PG/2022/58820 del 08/04/2022), presentata dalla società CORRADI MANGIMI S.R.L., nella persona del Sig. Giovanni Corradi in qualità di Legale Rappresentante e Gestore, con sede legale sita in comune di Traversetolo (PR) Via Orio, 1 CAP 43029 e stabilimento sito in comune di Roccabianca (PR), Via Fossadassa, 1, C.A.P. 43010 per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del Comune di Roccabianca con Provvedimento Conclusivo n.1/2018 del 17/01/2018 e smi, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, con riferimento ai seguenti titoli abilitativi:

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.),** per cui ha presentato la modifica sostanziale;
- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447,** per cui la Ditta ha fornito Valutazione di impatto acustico, firmata da un tecnico competente in acustica ambientale;

che l'attività industriale svolta nello stabilimento di cui sopra è quella di "produzione di mangimi composti";

#### **VISTI:**

- la richiesta di Arpae SAC di pareri e di relazione tecnica ad Arpae – Area Prevenzione Ambientale Ovest - Sede di Parma (Arpae ST) prot. n. PG/2022/61870 del 13/04/2022;
- la relazione tecnica di Arpae ST prot. n. PG/2022/68880 del 27/04/2022, allegata alla presente quale parte integrante (Allegato 1);
- il sollecito pareri di Arpae SAC prot. n. PG/2022/80602 del 13/05/2022;
- il parere favorevole del Comune di Roccabianca per quanto di competenza del 21/07/2022 prot. n. 5105 acquisito a protocollo Arpae PG/2022/121398 del 21/07/2022, allegato alla presente quale parte integrante (Allegato 2);
- il sollecito di Arpae SAC per l'espressione del parere AUSL PG/2022/122258 del 22/07/2022;
- il parere per quanto di competenza espresso da AUSL DIPARTIMENTO DI SANITA' PUBBLICA prot. n. 47973 del 20/07/2022, trasmesso dal SUAP in data 25/07/2022 prot. n. 5165 ed acquisito a protocollo Arpae n. PG/2022/123031 del 25/07/2022, allegati alla presente quale parte integrante (Allegato 3);

- il parere favorevole per quanto di competenza del Comune di Roccabianca del 24/08/2022 prot. n. 5950 (prot. Arpae PG/2022/138991 del 25/08/2022), espresso in riferimento alla classificazione dell'attività della Ditta in oggetto quale “..come industria insalubre di 2<sup>a</sup> classe ai sensi dell'art. 216 del TULLSS, visto il punto 40 parte seconda, lettera b) dell'elenco approvato con DM 5 settembre 1994;...”, richiesto da Arpae SAC con prot. n. PG/2022/124281 del 27/07/2022 e sollecitato con nota prot. n. PG/2022/137999 del 23/08/2022, allegato alla presente quale parte integrante (Allegato 4);

**RITENUTO** sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative alla modifica dell'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

## **DETERMINA**

### **DI MODIFICARE**

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 5 del DPR n. 59/2013, **l'atto di adozione di AUA emesso da Arpae- SAC di Parma con Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2018-8 del 02/01/2018, modificata dalla Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2022-333 del 25/01/2022** rilasciata SUAP di Roccabianca con Provvedimento conclusivo n. n. 1/2018 del 17/01/2018 e modificato in modo non sostanziale dal SUAP con Provvedimento conclusivo n. 1/2022 del 18/03/2022 alla società CORRADI MANGIMI S.R.L., nella persona del Sig. Giovanni Corradi in qualità di Legale Rappresentante e Gestore, con sede legale sita in comune di Traversetolo (PR) Via Orio, 1 CAP 43029 e stabilimento sito in comune di Roccabianca (PR), Via Fossadassa, 1, C.A.P. 43010 relativo all'esercizio dell'attività di “produzione di mangimi composti”, **per i titoli abilitativi sotto elencati:**

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.);**
- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

**INTEGRANDO**, fatto salvo quanto già indicato **nell'atto di adozione dell'AUA emesso da Arpae- SAC di Parma con Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2018-8 del 02/01/2018, modificata dalla Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2022-333 del 25/01/2022** rilasciata SUAP di Roccabianca con Provvedimento conclusivo n. n. 1/2018 del 17/01/2018 e modificato in modo non sostanziale dal SUAP con Provvedimento conclusivo n. 1/2022 del 18/03/2022:

- per il titolo abilitativo “**comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447**”, al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto anche delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni eventualmente riportate nel

parere del Comune di Roccabianca del 21/07/2022 prot. n. 5105 e nel parere AUSL dipartimento di Sanità pubblica prot.n. 47973 del 20/07/2022, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

Per quanto di seguito riportato per la matrice **emissioni in atmosfera** si sostituiscono integralmente le medesime parti dell'**atto di adozione dell'AUA emesso da Arpae- SAC di Parma con Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2018-8 del 02/01/2018, modificata dalla Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2022-333 del 25/01/2022** rilasciata SUAP di Roccabianca con Provvedimento conclusivo n. n. 1/2018 del 17/01/2018 e modificato in modo non sostanziale dal SUAP con Provvedimento conclusivo n. 1/2022 del 18/03/2022;

**“...SI STABILISCE DI SUBORDINARE** il presente atto:

**per le emissioni in atmosfera** al rispetto di tutti i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale emanati ai sensi dell'art. 271 commi 1), 2), 3), 4), 5), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. e dalla DGR 2236/2009 e s.m.i., nonché al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nella relazione tecnica di Arpae – ST di Parma prot. n. PG/2022/68880 del 27/04/2022 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- per le emissioni E09 e E10 la messa in esercizio dell'impianto (accensione dell'impianto) deve essere comunicata ad Arpae APA, Arpae SAC e Comune con un anticipo di 15 giorni;
- i dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto originanti le emissioni E09 e E10, dovranno essere inviati ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma entro 30 giorni dalla data di messa a regime e non oltre;
- **il termine ultimo per la comunicazione ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto originante le emissioni E09 e E10 è fissato ad un anno dalla data di emissione dell'atto autorizzativo finale del procedimento unico del SUAP;**
- decorso inutilmente il termine ultimo per la comunicazione dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti sopra indicati senza che la Ditta in oggetto abbia realizzato completamente gli impianti autorizzati e, conseguentemente, non abbia attivato tutte o alcune delle suddette emissioni, il presente si intende decaduto ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate;
- resta fermo quanto disposto dall'art.271 comma 7-bis del D.Lgs.152/2006 e dal comma 7 dell'art. 3 del D.Lgs 102/2020, in particolare quanto prescritto da AUSL DIPARTIMENTO DI SANITA' PUBBLICA nel proprio parere prot. n. 47973 del 20/07/2022;

**Prescrizioni e considerazioni di carattere generale.**

- i camini di emissione devono essere numerati ed identificati univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) e devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 15259:2008 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- per la verifica dei limiti di emissione degli inquinanti indicati nella relazione tecnica di Arpae – ST di Parma prot. n. PG/2022/68880 del 27/04/2022 allegata al presente atto, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:

#### Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O <sub>2</sub> )	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO <sub>2</sub> )	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H <sub>2</sub> O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m <sup>3</sup> )
Polveri PM <sub>10</sub> e/o PM <sub>2,5</sub> (determinazione della concentrazione in massa)	UNI EN ISO 23210:2009 (*); VDI 2066 parte 10; US EPA 201-A
Silice libera cristallina (SiO <sub>2</sub> )	UNI 11768:2020
Fibre di amianto	UNI ISO 10397:2002; D.Lgs 114/95 (allegato A)

Sostanze alcaline	Campionamento UNI EN 13284-1: 2017 + analisi NIOSH 7401
Nebbie d'olio	Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNICHIM 759; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5026; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNI EN ISO 16703:2011
Metalli (antimonio Sb, arsenico As, cadmio Cd, cromo Cr, cobalto Co, rame Cu, piombo Pb, manganese Mn, nichel Ni, tallio Tl, vanadio V, zinco Zn, boro B, etc.)	UNI EN 14385:2004 (*); ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723; US EPA Method 29
Cromo VI	Campionamento UNI EN 14385:2004 + NIOSH 7600 (**); Campionamento UNI EN 14385:2004 + NIOSH 7605 (**); US EPA Method 61
Mercurio Totale (Hg)	UNI EN 13211-1:2003 (*); UNI CEN/TS 17286/2019; UNI EN 14884:2006 (metodo di misura automatico)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ossidi di Zolfo (SOx) espressi come SO2	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO2	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)

Protossido di Azoto (N <sub>2</sub> O)	UNI EN ISO 21258:2010
Acido Cloridrico (HCl) Cloro e suoi composti inorganici espressi come HCl	UNI EN 1911:2010 (*); UNI CEN/TS 16429:2013 (metodo di misura automatico); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Acido Fluoridrico (HF) Fluoro e suoi composti inorganici espressi come HF	ISO 15713:2006 (*); UNI 10787:1999; ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 2)
Acidi inorganici volatili: Acido Nitrico (HNO <sub>3</sub> ) Acido Bromidrico (HBr), Bromo e suoi composti inorganici espressi come HBr	ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 ad Ac. Nitrico e Ac. Bromidrico)
Acido Solforico e suoi sali, espressi come H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 per Ac. Solforico)
Acido Fosforico, Fosfati e suoi composti inorganici espressi come H <sub>3</sub> PO <sub>4</sub>	Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 per Ac. Fosforico); Campionamento UNI 10787:1999 + analisi APAT CNR IRSA 4110 A1
Acido Cianidrico e cianuri inorganici (espressi come HCN)	US EPA OTM-29:2011; CARB 426:1987; NIOSH 7904 (**) con campionamento isocinetico; Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2)
Acido Solfidrico (H <sub>2</sub> S)	US EPA Method 15 (*); US EPA Method 16 (*); UNICHIM 634:1984; UNI 11574/2015;
Ammoniaca	US EPA CTM-027; UNI EN ISO 21877:2020(*) UNICHIM 632:1984

Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
Metano (CH <sub>4</sub> )	UNI EN ISO 25140:2010; UNI EN ISO 25139:2011
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT) con esclusione del Metano	UNI EN 12619:2013 + UNI EN ISO 25140:2010
Composti Organici Volatili (COV) (determinazione dei singoli composti)	UNI CEN/TS 13649:2015 (*)
Benzene	UNI CEN/TS 13649:2015
Microinquinanti Organici: Diossine e Furani (PCDD+PCDF)	UNI EN 1948-1,2,3:2006 (*)
Microinquinanti Organici: Policlorobifenili (PCB)	UNI EN 1948-4:2014 (*)
Microinquinanti Organici: Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)	ISO 11338-1 e 2:2003 (*); Campionamento UNI EN 1948-1 + analisi ISTISAN 97/35; DM 25/08/2000 n. 158 All. 3 (ISTISAN 97/35)
Ammine alifatiche	NIOSH 2010 (**); Campionamento UNI EN ISO 21877 + analisi US EPA 5021A+8260C (oppure APAT CNR IRSA 5020)
Ammine aromatiche	NIOSH 2002 (**); Campionamento UNI EN ISO 21877 + analisi US EPA 3510C+8270E
Aldeidi	CARB 430:1991; Campionamento US EPA SW-846 Test Method 0011 + analisi EPA 8315A; US EPA-TO11 A (**);

	<p>NIOSH 2016 (**);</p> <p>Campionamento US EPA 323 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A;</p> <p>UNI CEN/TS 17638:2021 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A</p>
Formaldeide	<p>US EPA Method 323;</p> <p>US EPA 316;</p> <p>US EPA-TO11 A (**);</p> <p>NIOSH 2016 (**);</p> <p>UNI CEN/TS 17638:2021 (*)</p>
Fenoli	<p>Campionamento US EPA CTM-032 + analisi US EPA 3510 + analisi US EPA 8270;</p> <p>Campionamento UNI 10787 + analisi US EPA 3510 + analisi US EPA 8270;</p> <p>UNICHIM 504:1980 (**);</p> <p>OSHA 32 (**);</p> <p>NIOSH 2546 (**);</p>
Acidi Organici	<p>NIOSH 2011 (**) (Acido Formico);</p> <p>NIOSH 1603 (**) (Acido Acetico);</p> <p>Campionamento UNI 10787 + analisi US EPA 3510 + analisi US EPA 8270</p>
Ftalati	<p>OSHA 104 (**);</p> <p>Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5020</p>
Isocianati	<p>US EPA CTM 36 + 36A;</p> <p>UNICHIM 488:1979 (**);</p> <p>UNICHIM 429 (**);</p> <p>UNI ISO 16702:2010 (**);</p>
Glicoli	<p>Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5523;</p> <p>NIOSH 5523 (**);</p> <p>Campionamento US EPA 316 + analisi UNICHIM</p>

	1367:1999
Cloruro di vinile (cloroetene)	UNI CEN/TS 13649:2015; US EPA 106
Ozono (come Ossidanti Totali in aria)	OSHA ID-214 (**)
Ossido di etilene	UNICHIM 1580:01(**); NIOSH 1614 (**); NIOSH 3702(**); NIOSH 3800(**)
Furfurolo, furfurale, aldeide furanica	UNI CEN/TS 13649:2015; US EPA-TO11 A (**); NIOSH 2016 (**); Campionamento US EPA 323 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A
Concentrazione di Odore (in Unità Olfattometriche/m <sup>3</sup> )	UNI EN 13725:2004
Assicurazione di Qualità dei sistemi di monitoraggio delle emissioni	UNI EN 14181:2015
<p>(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.</p> <p>(**) I metodi contrassegnati non sono espressamente indicati per Emissioni/Flussi convogliati, poiché il campo di applicazione risulta essere per aria ambiente o ambienti di lavoro. Tali metodi pertanto potranno essere utilizzati nel caso in cui l'emissione sia assimilabile ad aria ambiente per temperatura ed umidità. Nel caso l'emissione da campionare <u>non</u> sia assimilabile ad aria ambiente dovranno essere utilizzati necessariamente metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati; laddove non siano disponibili metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati, invece, potranno essere utilizzati metodi adeguati ad emissioni assimilabile ad aria ambiente, adottando gli opportuni accorgimenti tecnici in relazione alla caratteristiche dell'emissione.</p>	

Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto;

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;

la valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo;

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato;

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola

emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

- 1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
- 2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
- 3. Il tipo di attività svolta.
- 4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
- 5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alle condizioni di esercizio verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
- 6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
- 7. La composizione del fluido emesso (O<sub>2</sub>%, CO<sub>2</sub>%, CO%, H<sub>2</sub>O%), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata .
- 8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
- 9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
- 10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
- 11. Firma e timbro del professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici, del loro esito allegando i certificati analitici, della quantità annua di indicatori di attività indicati nel Resoconto catasto emissioni, all'interno della relazione tecnica.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimararlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web:

[https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni\\_atmosfera/Registro.pdf](https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf)

Prescrizioni in caso di guasti e anomalie

Al verificarsi di una anomalia o un guasto tali da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'Autorità Competente (Arpae) deve essere informata entro otto ore successive, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile. Il Gestore deve comunque sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del DLgs 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

Resta comunque fermo quant'altro previsto dalla normativa Statale o Regionale vigente.

...”

Si stabilisce di considerare il presente atto come parte integrante **dell'atto di adozione A.U.A. emesso da Arpae-SAC di Parma con Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2018-8 del 02/01/2018, modificata dalla Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2022-333 del 25/01/2022** rilasciata SUAP di Roccabianca con Provvedimento conclusivo n. n. 1/2018 del 17/01/2018 e modificato in modo non sostanziale dal SUAP con Provvedimento conclusivo n. 1/2022 del 18/03/2022, **e di lasciare inalterato tutto quant'altro contenuto nell'atto di adozione AUA sopra citato.**

In riferimento alla scadenza del presente atto e all'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA si rimanda a quanto indicato **nell'atto di adozione AUA emesso da Arpae- SAC di Parma con Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2018-8 del 02/01/2018, modificata dalla Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2022-333 del 25/01/2022** rilasciata SUAP di Roccabianca con Provvedimento conclusivo n. n. 1/2018 del 17/01/2018 e modificato in modo non sostanziale dal SUAP con Provvedimento conclusivo n. 1/2022 del 18/03/2022.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di emissioni in atmosfera ed acustica.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale di modifica dell'AUA rilasciato dal SUAP del Comune di Roccabianca. La modifica dell'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale.

Il presente atto è trasmesso al SUAP del Comune di Roccabianca, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Roccabianca ed AUSL DIPARTIMENTO DI SANITA' PUBBLICA.

Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae - Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP del Comune di Roccabianca all'interno del procedimento per il rilascio della modifica dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per l'aggiornamento per modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13 è Paolo Maroli

*Tecnico di riferimento: Silvia Spagnoli*

*Rif. Sinadoc: 2022/15370*

Il Responsabile del Servizio  
Autorizzazioni e Concessioni di Parma  
Paolo Maroli  
(documento firmato digitalmente)

## Allegato 1

Invio tramite posta interna

ARPAE – SAC  
Servizio Autorizzazioni e Concessioni  
Parma

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, riferimento SUAP 59/2021 del Comune di Roccabianca (Parma)

**Relazione Tecnica**

Ditta: **Corradi Mangimi S.r.l.**  
sede legale in via Orio n.1, fraz. Castione Baratti, Traversetolo (Parma)  
stabilimento in via Fossadassa n.1, Comune di Roccabianca (Parma)

Dall'esamina della documentazione relativa all'istanza di modifica di AUA presentata dalla Ditta in oggetto e inerente la seguente richiesta:

- matrice emissioni in atmosfera

di seguito si esprime la valutazione di competenza.

Considerato che:

1. la Ditta risulta autorizzata con Provvedimento del SUAP 435 del 17/01/2018 (DET-AMB-2018-8 del 02/01/2018 e s.m.i.);
2. di tale autorizzazione si richiede la modifica sostanziale per
  - aumento della portata del punto emissivo E10;
  - spostamento e sostituzione sistema di abbattimento dell'emissione E09;
3. l'attività industriale prevede **“produzione mangimi composti per uso zootecnico”**;
4. la scelta ed efficienza degli interventi o degli impianti di abbattimento sono idonei;
5. è stato verificato che le emissioni rispettano anche quanto stabilito dal “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’Aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007;
6. l'istanza è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma";
7. è stata dichiarata la presenza di impianti termici civili soggetti al Titolo II della Parte V del D.Lgs 152/06 s.m.i. e più precisamente:
  - **EMISSIONE C2:** - **“Caldaia a metano”** della potenzialità di 31,8 kW per riscaldamento uffici;
  - **EMISSIONE C3:** - **“Caldaia a metano”** della potenzialità di 32 kW per riscaldamento uffici;
8. è stata dichiarata la presenza di un impianto definito scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ma che è soggetto al rispetto dei limiti previsti nel “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’Aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007 e al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta

Regionale 28/12/2009 n. 2236, ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271 comma 3 del D.Lgs 152/06 s.m.i. e più precisamente:

**EMISSIONE C1: - “Caldaia a metano per produzione di vapore”** della potenzialità di 600.000 kcal/h

Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	350	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di carbonio	100	mg/Nm <sup>3</sup>
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 3% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

9. è stata dichiarata la presenza sfiati provenienti da silos, in particolare:

- **SF1-SF40: sfiati silos farine;**
- **SF41-SF42: sfiati cisterne melasso;**
- **SF43-SF60: sfiati silos prodotto finito;**

10. è stata dichiarata la presenza di emissioni derivanti da attività classificate dall'art. 272, comma 1, allegato IV, Parte I, lettera jj), e più precisamente:

- **EMISSIONE E12: - “Sonda di prelievo”**
- **EMISSIONE E13: - “Aspirazione laboratorio”**

si ritiene che

la Ditta **Corradi Mangimi S.r.l.**, il cui Gestore è Corradi Giovanni, con sede legale in via Orio n.1, fraz. Castione Baratti nel Comune di Traversetolo (Parma) e stabilimento in via Fossadassa n.1, nel Comune di Roccabianca (Parma), debba rispettare tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5), 14) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., subordinandola alle seguenti ulteriori disposizioni:

**EMISSIONE E1: - “Aspirazione buca ricevimento cereali”**

Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase lavorativa devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento degli inquinanti in forma particellare.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	30.000	Nm <sup>3</sup> /h
---------------------------	--------	--------------------

Durata ore/giorno	10	h
Durata giorni/anno	250	giorni
Altezza minima	6	m
Materiale particolato	10	mg/Nm <sup>3</sup>
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

### EMISSIONI E2- E3: - “Aspirazione mulini”

Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase lavorativa devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento degli inquinanti in forma particolata.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale cadauna	4.000	Nm <sup>3</sup> /h
Durata ore/giorno	14	h
Durata giorni/anno	250	giorni
Altezza minima	6	m
Materiale particolato	10	mg/Nm <sup>3</sup>
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

### EMISSIONE E4: - “Aspirazione buca microelementi”

Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase lavorativa devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento degli inquinanti in forma particolata.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	2.000	Nm <sup>3</sup> /h
Durata ore/giorno	14	h
Durata giorni/anno	250	giorni
Altezza minima	4	m
Materiale particolato	10	mg/Nm <sup>3</sup>
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

#### **EMISSIONE E5 - E7: - “Aspirazione raffreddamento Linea 1 e Linea 2”**

Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase lavorativa (cubettatura + raffreddamento) devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento degli inquinanti in forma particolato.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale cadauna	15.000	Nm <sup>3</sup> /h
Durata ore/giorno	14	h
Durata giorni/anno	250	giorni
Altezza minima	6	m
Materiale particolato	10	mg/Nm <sup>3</sup>
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

**EMISSIONE E9: - “Aspirazione caricamento sali”  
(emissione modificata per spostamento e sostituzione impianto di abbattimento)**

Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase lavorativa devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento degli inquinanti in forma particellare.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	1.000	Nm <sup>3</sup> /h
Durata ore/giorno	2	h
Durata giorni/anno	250	giorni
Altezza minima	25	m
Materiale particellare	10	mg/Nm <sup>3</sup>
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

**EMISSIONE E10: - “Aspirazione centralizzata per pulizia locali e macchinari”  
(emissione modificata per il valore di portata)**

Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase lavorativa devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento degli inquinanti in forma particellare.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	1.000	Nm <sup>3</sup> /h
Durata ore/giorno	3	h
Durata giorni/anno	250	giorni
Altezza minima	6	m

Materiale particolare	10	mg/Nm <sup>3</sup>
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

I valori limite di emissione sopra riportati come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo quanto diversamente disposto, si intendono stabiliti come medie orarie.

Vista la tecnologia dell'impianto, per le **emissioni E09 e E10** si ritiene che:

- la **messa in esercizio dell'impianto** (accensione dell'impianto) debba essere comunicata con un anticipo di almeno 15 gg;
- terminata la fase di messa a punto e collaudo, che deve avere una durata non superiore a 5 giorni, il Gestore procede alla messa a regime degli impianti;
- il periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto (art. 269 comma 6 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.) è valutato pari a 10 giorni. La misura della concentrazione dovrà essere calcolata come media dei valori analitici di almeno tre campioni consecutivi e che siano rappresentativi di almeno un'ora di funzionamento dell'impianto;
- entro la data fissata in autorizzazione il Gestore comunica i dati relativi ai controlli svolti.

I monitoraggi da effettuarsi, ai sensi dell'art. 269 comma 4 b) D.L.gs. 152/06 e s.m.i., alle emissioni **E1 - E2 - E3 - E4 - E5 - E7 - E9 - E10**, debbono avere una **periodicità annuale**.

Per gli impianti di cui al punto 8 del capitolo precedente generanti l'emissione C1 (generatore di vapore a metano), il Gestore deve mantenere la documentazione attestante il rispetto dei prescritti limiti a disposizione degli organi di controllo.

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

<b>Generale</b>	
Ragione sociale:	Corradi Mangimi S.r.l.
Partita IVA/Codice fiscale:	00623420346
Sede legale:	via Orio n.1, fraz. Castione Baratti, Traversetolo (Parma)
Gestore:	Corradi Giovanni

Sede locale impianti:	Via Fossadassa n.1, Roccabianca (Parma)
Coordinate UTM 32:	595.570
Coordinate UTM 32:	4981.020
Attività sede locale (C.C.I.A.A.):	Produzione mangimi composti
Settore attività CRIAER:	4.1
<b>Indicatori di attività</b>	
Indicatore 1:	Quantità annua di materie prime [t/anno]
Indicatore 2:	Quantità annua di combustibile utilizzato [m <sup>3</sup> /anno]
<b>Parametri di esercizio</b>	
Giorni/anno funzionamento:	250
Altezza media sbocco emissione:	6 m
Temperatura media emissioni:	ambiente
<b>Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni</b>	
PM (Materiale Particellare):	2.163 kg/anno
Ossidi di azoto (NO <sub>x</sub> ):	865 kg/anno
Monossido di carbonio (CO):	247 kg/anno
Biossido di carbonio (CO <sub>2</sub> ):	533.490 kg/anno

Il Tecnico  
Cristina Bazzini

Il Responsabile di Funzione - Sede di Fidenza  
Giovanni Saglia

*Documento firmato digitalmente*

Sinadoc:15370/2022

## Allegato 2



# COMUNE DI ROCCABIANCA

Provincia di Parma – 43010 Roccabianca (PR) – Viale Rimembranze n. 3  
telefono 0521 876165 – fax 0521 876790  
Cod. fisc. e Partita IVA 00427670344  
Sito Internet: [www.comune.roccabianca.pr.it](http://www.comune.roccabianca.pr.it)  
e-mail: [ufficiotecnico@comune.roccabianca.pr.it](mailto:ufficiotecnico@comune.roccabianca.pr.it)

Roccabianca, li 21 luglio 2022

Archivio: SUI 59/2021  
Pratica SUAP n. 59/2021  
Rif. Prot. n. 8498/2021

OGGETTO: *Pratica SUAP 59/2021 relativa a istanza per modifica sostanziale AUA n. 1/2018 del 17.01.2018, prot. n. 435 inerente alla Ditta "CORRADI MANGIMI S.R.L.", stabilimento ubicato in loc. Fontanelle di Roccabianca (PR), Strada Fossadassa, n. 1.*  
**Parere Ufficio Tecnico matrici ambientali "rumore" ed "emissione in atmosfera".**

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE

**Vista** la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Roccabianca in data 17.12.2021, prot. n. 8498 dal Dott. Maiavacchi Marcello, nato a Parma il 29.02.1980, cod. fisc. MVCML80B29G337R, in qualità di consulente incaricato dalla Ditta "CORRADI MANGIMI S.R.L.", con sede legale in Traversetolo (PR), Via Orio, n. 1, P. IVA n. 00623420346, cui Legale Rappresentante e gestore è il Sig. CORRADI GIOVANNI, nato a Parma il 27.02.1977, cod. fisc. CRRGNN77B27G337P, con la quale è stata inoltrata istanza per modifica sostanziale AUA n. 1/2018 del 17.01.2018, prot. n. 435 per emissioni in atmosfera e impatto acustico relativi all'attività di "produzione mangimi composti", ubicata in loc. Fontanelle di Roccabianca (PR), Stradello Fossadassa, n. 1, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59;

### Richiamate:

- la comunicazione di ARPAE – SAC di Parma del 13.04.2022, prot. n. 61870 protocollata agli atti del Comune in pari data, prot. n. 2519 con la quale si richiedevano i pareri di competenza del Comune di Roccabianca e dell'AUSL – Dipartimento di Sanità Pubblica;
- la comunicazione di ARPAE – SAC di Parma del 13.05.2022, prot. n. 80602 protocollata agli atti del Comune in pari data, prot. n. 3343 con la quale si richiedevano ancora i pareri di competenza del Comune di Roccabianca e dell'AUSL – Dipartimento di Sanità Pubblica;

**Vista** la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.) del 25.11.2021 dove si dichiara che l'esercizio dell'attività non produce emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal Piano Comunale di Zonizzazione Acustica del territorio ed è conforme sotto il profilo acustico con il sito di insediamento;

**Visto** il parere favorevole formulato dall'AUSL, S.I.S.P. di Fidenza trasmesso con nota del 20.07.2022, prot. n. 47973, protocollata agli atti del Comune in pari data, prot. n. 5086;

**Vista** la documentazione relativa alle matrici ambientali rumore ed emissione in atmosfera allegata all'istanza di A.U.A. trasmessa dalla Ditta richiedente ed effettuata un'attenta analisi dei suoi contenuti, ritenuti chiari ed esaurienti;

### Ritenuto inoltre di stabilire che:

- il presente provvedimento si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di matrici ambientali;
- la mancata osservanza delle prescrizioni di cui sopra comporterà l'applicazione delle sanzioni

previste dalla vigente normativa;

- resta fermo tutto quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 smi non espressamente riportato;

**Considerato** che sussistono le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento unico avviato;

**Visti:**

- il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- il DPR 13.03.2013, n. 59,

### **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

per quanto di competenza, in base alla documentazione presentata ed ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 e s.m.i. dal Dott. Maiavacchi Marcello, nato a Parma il 29.02.1980, cod. fisc. MVCML80B29G337R, in qualità di consulente incaricato dalla Ditta "CORRADI MANGIMI S.R.L.", con sede legale in Traversetolo (PR), Via Orio, n. 1, P. IVA n. 00623420346, cui Legale Rappresentante e gestore è il Sig. CORRADI GIOVANNI, nato a Parma il 27.02.1977, cod. fisc. CRRGNN77B27G337P, al rilascio, per quanto di competenza, della modifica sostanziale all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) in merito ai seguenti aspetti:

- matrice emissioni in atmosfera;
- matrice rumore,

urbanisticamente compatibili con la destinazione d'uso di cui al RUE vigente e relativi all'attività di produzione mangimi composti, ubicata in loc. Fontanelle di Roccabianca (PR), Stradello Fossadassa, n. 1, nel rigoroso rispetto delle normative vigenti in materia.

### **IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE TERRITORIO E SERVIZI TECNICI**

Dott. Arch. Maurizio Serventi  
*(Documento firmato digitalmente)*



## Allegato 3

## FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR

REGISTRO: Protocollo generale

NUMERO: 0047973

DATA: 20/07/2022

OGGETTO: Risposta a: Prot. N.5020 del 19-07-2022 - Pratica SUAP 59/2021 - Istanza per modifica sostanziale AUA n. 1/2018 del 17.01.2018, prot. n. 435. Ditta "CORRADI MANGIMI S.R.L.", stabilimento di Fontanelle di Roccabianca (PR), Strada Fossadassa, n. 1.

### SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Milena Vignali

### CLASSIFICAZIONI:

- [04-02-01]

### DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0047973_2022_Lettera_firmata.pdf:	Vignali Milena	F90A202AA86859C860EA4BE5EE5E9E3D 047710D4C103D573E4A4E07AE97AFA30



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

Comune Di Roccabianca  
protocollo@postacert.comune.  
roccabianca.pr.it

**OGGETTO:** Risposta a: Prot. N.5020 del 19-07-2022 - Pratica SUAP 59/2021 - Istanza per modifica sostanziale AUA n. 1/2018 del 17.01.2018, prot. n. 435. Ditta "CORRADI MANGIMI S.R.L.", stabilimento di Fontanelle di Roccabianca (PR), Strada Fossadassa, n. 1.

Si comunica in riferimento alla nota del Comune di Roccabianca del 19.07.2022, prot 5020 avente per oggetto "Pratica SUAP 59/2021 relativa a Istanza per modifica sostanziale AUA n. 1/2018 del 17.01.2018, prot. n. 435. Procedimento unico ai sensi del D.P.R. 447/98 e successive modifiche ed integrazioni. - Richiedente: Ditta "CORRADI MANGIMI S.R.L.", stabilimento ubicato in loc. Fontanelle di Roccabianca (PR), Strada Fossadassa, n. 1.

La modifica sostanziale dell'AUA riguarda l'inserimento nel ciclo produttivo di nuove tipologie di preparati/vitamine, l'aumento di portata dell'emissione E10 denominata "Aspirazione centralizzata per pulizia locale e macchinari" e lo spostamento dell'emissione E9 "caricamento sali" con contestuale sostituzione del filtro con uno di pari capacità.


La capacità massima di produzione è stata dichiarata pari a 60.000 t/anno.

Per l'attività svolta si ricorda nuovamente che la ditta è classificabile come Industria Insalubre di 2<sup>a</sup> classe ai sensi dell'art. 216 del TULLSS, visto il punto 40 parte seconda lettera b) dell'elenco approvato con DM 5 settembre 1994.

La classificazione urbanistica del sito ove è ubicata la ditta è di "sub ambito di attività industriali esistenti". Nella zonizzazione acustica comunale la zona del mangimificio è classificata in classe V.

Preso atto che la ditta ha esaminato le schede di sicurezza delle sostanze o delle miscele presenti nei cicli produttivi da cui si originano le emissioni e valutato che tali sostanze sono comprese tra le materie:

1. cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene presentando le seguenti indicazioni di pericolo: H340, H350, H360;
2. di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata limitatamente alle sostanze individuate nella tabella A2 della parte II dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06;
3. estremamente preoccupanti dal Reg. (CE) 1907/2006 per effetto delle sostanze riportate all'indirizzo <https://www.reach.gov.it/svhc> (candidate list).



Le sostanze individuate sono NEOMIX VACCHE LATTE C utilizzato in mangimi per bovini e PREMIX CORRADI ASCIUTTA PRX Utilizzato in mangimi per bovini .

Questi prodotti hanno come componente l'acetato di retinile (vitamina A acetato) con No. CAS: 127-47-9, tale sostanza presenta la frase di pericolo H360D di cui all'articolo 271, comma 7-bis (rif. D. Lgs. 102 /2020).

I prodotti sono utilizzati come additivi per alcuni mangimi specifici per bovini, in particolare è dichiarato che la vitamina A è ingrediente non sostituibile in quanto non vi sono attualmente sostanze chimiche che possano integralmente essere considerate sostitutive e che rappresentino chimicamente e nutrizionalmente, molecole equivalenti o migliorative da tale punto di vista per gli scopi per i quali questo tipo di integratore è necessario nel coadiuvare la crescita degli animali.

Preso atto di quanto indicato nella relazione, si ricorda di rispettare scrupolosamente le indicazioni dettagliate nello scenario espositivo pertinente all'uso che la ditta effettua di queste sostanze allegato alla SDS con particolare riferimento sia alla manipolazione delle stesse sia alle ricadute ambientali (emissioni, smaltimento).

Osservato che non risultano agli atti dello scrivente Servizio segnalazioni di inconvenienti igienico ambientali correlabili con l'attività aziendale, si esprime parere favorevole per quanto di competenza.

Distinti saluti.

Firmato digitalmente da:  
Milena Vignali

Responsabile procedimento:  
Paolo Saccani

## Allegato 4



# COMUNE DI ROCCABIANCA

Provincia di Parma – 43010 Roccabianca (PR) – Viale Rimembranze n. 3  
telefono 0521 876165 – fax 0521 876790  
Cod. fisc. e Partita IVA 00427670344  
Sito Internet: [www.comune.roccabianca.pr.it](http://www.comune.roccabianca.pr.it)  
e-mail: [ufficiotecnico@comune.roccabianca.pr.it](mailto:ufficiotecnico@comune.roccabianca.pr.it)

Roccabianca, li 24 agosto 2022

Archivio: SUI 59/2021  
Pratica SUAP n. 59/2021  
Rif. Prot. n. 8498/2021

OGGETTO: *Pratica SUAP 59/2021 relativa a istanza per modifica sostanziale AUA n. 1/2018 del 17.01.2018, prot. n. 435 inerente alla Ditta "CORRADI MANGIMI S.R.L.", stabilimento ubicato in loc. Fontanelle di Roccabianca (PR), Strada Fossadassa, n. 1.*  
**Parere per industria insalubre 2<sup>a</sup> classe.**

## IL SINDACO

**Vista** la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Roccabianca in data 17.12.2021, prot. n. 8498 dal Dott. Maiavacchi Marcello, nato a Parma il 29.02.1980, cod. fisc. MVCML80B29G337R, in qualità di consulente incaricato dalla Ditta "CORRADI MANGIMI S.R.L.", con sede legale in Traversetolo (PR), Via Orio, n. 1, P. IVA n. 00623420346, cui Legale Rappresentante e gestore è il Sig. CORRADI GIOVANNI, nato a Parma il 27.02.1977, cod. fisc. CRRGNN77B27G337P, con la quale è stata inoltrata istanza per modifica sostanziale AUA n. 1/2018 del 17.01.2018, prot. n. 435 per emissioni in atmosfera e impatto acustico relativi all'attività di "produzione mangimi composti", ubicata in loc. Fontanelle di Roccabianca (PR), Stradello Fossadassa, n. 1;

### Richiamate:

- la comunicazione di ARPAE – SAC di Parma del 13.04.2022, prot. n. 61870 protocollata agli atti del Comune in pari data, prot. n. 2519 con la quale si richiedevano i pareri di competenza del Comune di Roccabianca e dell'AUSL – Dipartimento di Sanità Pubblica;
- la comunicazione di ARPAE – SAC di Parma del 13.05.2022, prot. n. 80602 protocollata agli atti del Comune in pari data, prot. n. 3343 con la quale si richiedevano ancora i pareri di competenza del Comune di Roccabianca e dell'AUSL – Dipartimento di Sanità Pubblica;
- la comunicazione di ARPAE – SAC di Parma del 27.07.2022, prot. n. 124281 protocollata agli atti del Comune in pari data, prot. n. 5253 con la quale si richiedeva il parere di competenza del Sindaco in riferimento a Ditta insalubre di 2<sup>a</sup> classe ai sensi dell'art. 216 del TULLSS;
- la comunicazione di ARPAE – SAC di Parma del 23.08.2022, prot. n. 137991 protocollata agli atti del Comune in pari data, prot. n. 5923 con la quale si sollecita la trasmissione del parere di competenza del Sindaco in riferimento a Ditta insalubre di 2<sup>a</sup> classe ai sensi dell'art. 216 del TULLSS;

**Visto** il parere favorevole formulato dall'AUSL, S.I.S.P. di Fidenza trasmesso con nota del 20.07.2022, prot. n. 47973, protocollata agli atti del Comune in pari data, prot. n. 5086 dove viene ricordato che la Ditta è classificabile come industria insalubre di 2<sup>a</sup> classe ai sensi dell'art. 216 del TULLSS, visto il punto 40 parte seconda, lettera b) dell'elenco approvato con DM 5 settembre 1994;

**Preso atto** della documentazione presentata e delle dichiarazioni rese dal richiedente;

**Verificato** che l'unità produttiva in oggetto è ricompresa nel "Sub-ambito delle attività industriali esistenti (SUP 1)", soggetta alla disciplina prevista dall'art. 24 delle N.T.A del vigente PSC (Piano Strutturale Comunale) e non si trova all'interno di zone di tutela idrogeologica delle aree di falda libera e freatica e nemmeno in aree di riserva idropotabile;

**Considerato** che sussistono le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento unico avviato;

**Visti:**

- il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- il DPR 13.03.2013, n. 59,

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

per quanto di competenza, in base alla documentazione presentata ed ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 e s.m.i. dal Dott. Maiavacchi Marcello, nato a Parma il 29.02.1980, cod. fisc. MVCML80B29G337R, in qualità di consulente incaricato dalla Ditta "CORRADI MANGIMI S.R.L.", con sede legale in Traversetolo (PR), Via Orio, n. 1, P. IVA n. 00623420346, cui Legale Rappresentante e gestore è il Sig. CORRADI GIOVANNI, nato a Parma il 27.02.1977, cod. fisc. CRRGNN77B27G337P, al rilascio, per quanto di competenza, della modifica sostanziale all'AUA n. 1/2018 del 17.01.2018, prot. n. 435 in merito ai seguenti aspetti:

- matrice emissioni in atmosfera;
- relativi all'attività di "produzione mangimi composti" ubicata in loc. Fontanelle di Roccabianca (PR), classificata come Industria insalubre di 2<sup>a</sup> classe ai sensi dell'art. 216 del TULLSS, punto 40 parte seconda, lettera b) dell'elenco approvato con DM 5 settembre 1994.

**IL SINDACO**

Arch. Alessandro Gattara  
(Documento firmato digitalmente)



**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**